

Prot. N. 168387 del 12/10/2023

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

**Modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste
nell'ambito della**

MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1)

Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare –

Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari

Chiarimenti ed integrazioni

Con riferimento all'avviso per la presentazione delle domande di accesso alla sottomisura "Ammodernamento dei frantoi oleari" nell'ambito della Missione 2, Componente 1, Investimento 2.3 del PNRR, pubblicato con DDG 4575 del 28.09.2023, si illustrano i seguenti **chiarimenti ed integrazioni**:

- 1) Tagging ambientale e climatico. In merito al tagging ambientale e climatico, citato agli artt. 1, 6, 7 (lett. g), 9, 10.3 (punto 1), 11 (lett. b dell'elenco), 12 (secondo trattino), si chiarisce che il coefficiente di sostegno del 40%, ove indicato, è riferito al tagging dell'intera misura rispetto al complessivo PNRR.
A tale proposito, si riporta l'interpretazione di cui alla FAQ n. 62, confermata dal MASAF nella relativa risposta:
Domanda
"Nella Sezione VI[del DM 2.02/2023] è riportato che "*L'intervento M2C1-I2.3, per quanto attiene alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi", fornisce un contributo (tagging) al clima così come all'ambiente pari al 40%.[... omissis].* Ciò premesso, [...omissis]ad avviso della scrivente amministrazione la percentuale del 40% sopra citata rappresenta il tagging - già predeterminato - da inserire nel bando e che tale percentuale applicata al costo dell'investimento determina l'ammontare della spesa che contribuisce alle finalità al clima ed all'ambiente dell'intervento da registrare nel ReGis. Cortesemente si chiede di confermare l'interpretazione proposta."
Risposta
"Si conferma la correttezza dell'interpretazione proposta. Si precisa, inoltre, che l'intervento M2C1 – I2.3 fornisce un contributo (tagging) al clima pari *almeno* al 40%."
- 2) Clausola sospensiva (articolo 1). In relazione alla clausola sospensiva collegata al raggiungimento del target nazionale dell'investimento 2.3 (art. 1) si precisa che il PNRR è un programma "performance-based", incentrato sul raggiungimento di milestone e target (M&T) entro una tempistica prefissata e inderogabile. Il mancato raggiungimento di M&T può comportare l'interruzione dei pagamenti ovvero la revoca, da parte della Commissione Europea (CE).
- 3) Riferimenti normativi (articolo 2). All'art. 2 si integrano i seguenti riferimenti normativi:
 - Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".
 - Decreto Legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".
 - Decreto Legislativo n. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della L. N.190/2012".
 - Art. 10 del D.lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche (c.d. decreto anticiclaggio).
 - D.P.R. n.445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
 - D.P.R. N. 22 del 05.02.2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020".
- 4) Definizioni (articolo 3). All'art. 3 si integrano le seguenti definizioni:
 - "Sistema anticiclaggio": persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale; esso contribuisce, quindi, a preservare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia complessivamente intesa (Cfr. Linee Guida emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare MEF N.30

dell'11.08.2022 ed Appendice Tematica "Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d Reg (UE) 2021/241"-Aggiornamento Settembre 2023.

- “Doppio finanziamento”: previsto espressamente dalla normativa comunitaria; prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Circolare MEF n. 33 del 31 Dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano di ripresa e resilienza (PNRR)-Nota di chiarimento sulla circolare del 14.10.2021 n.21".
- 5) Denominazione MASAF (articolo 3). All'art. 3, la denominazione corretta del Ministero - Amministrazione centrale titolare di intervento è il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).
 - 6) Interventi finanziabili (articolo 6). In relazione agli interventi finanziabili (art. 6), si precisa che è ammissibile il finanziamento dei beni di cui alla Scheda A tab 1 Allegato Decreto 2 febbraio 2023 53263 esclusivamente qualora siano funzionali all'ammodernamento o alla sostituzione dell'attrezzatura già in uso, al fine di migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto.
Si precisa, altresì, che laddove non si proceda alla sostituzione di impianti preesistenti con impianti a “2 o 3 fasi” si può autorizzare l'acquisto di impianti e attrezzature di cui alla Scheda A Tab 1, purché si intervenga comunque su impianti a “2 o 3 fasi”.
 - 7) Doppio finanziamento (articolo 9). Con riferimento al cumulo e divieto di doppio finanziamento, (art. 9.2), si rimanda, ad integrazione di quanto indicato, alla FAQ n. 60 pubblicata dal MASAF (link tra i documenti utili al bando).
 - 8) Presentazione della domanda di sostegno (articolo 10). Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda di sostegno (art. 10.2), si precisa, ad integrazione di quanto indicato, che la presentazione della domanda deve avvenire in via telematica, attraverso il portale SIAN, a mezzo di firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale SIAN (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP. Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario.
 - 9) Presentazione della domanda di sostegno (articolo 10). Ai punti 1 e 2 della documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno (art. 10.3), si specifica che i tempi di realizzazione degli interventi, per come indicati sui cronoprogrammi finanziario e procedurale, devono essere coerenti con le tempistiche del PNRR indicate nel calendario di cui all'art. 8.
 - 10) Presentazione della domanda di sostegno (articolo 10). Al punto 4 della documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno (art. 10.3), si chiarisce che il piano di gestione dei rifiuti è sempre necessario in caso di lavori edili funzionali all'installazione dei macchinari. Esso rappresenta, infatti, il documento utile a dimostrare il rispetto del principio DNSH per questa tipologia di investimenti.
 - 11) Presentazione della domanda di sostegno (articolo 10). Al punto 5 della documentazione da trasmettere unitamente alla domanda di sostegno (art. 10.3), si specifica che, per le voci di costo relative a beni per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, le giustificazioni in merito all'unicità del preventivo proposto devono essere fornite nell'apposita sezione della relazione tecnica, senza che sia necessario presentare una relazione tecnico-economica separata.
 - 12) Permessi ed autorizzazioni (articolo 10). Con riferimento ai permessi/autorizzazioni alla realizzazione dell'intervento (art. 10.4), si chiarisce che gli stessi devono essere rilasciati dalle Amministrazioni competenti con attestazione di protocollazione. Le eventuali richieste

agli enti competenti, da presentare nel caso in cui i permessi siano in corso di ottenimento, devono recare la relativa data e protocollo di ricezione.

- 13) Verifiche antimafia (articolo 11). Relativamente alle verifiche antimafia (art. 11, sezione "Concessione del finanziamento e riesame"), si precisa che la riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporterà la decadenza dalla concessione del beneficio.
- 14) Obblighi del beneficiario (articolo 12). In merito agli obblighi del soggetto beneficiario (art. 12), si integra quanto segue:
 - il link alla pagina del MASAF "Obblighi di informazione e comunicazione PNRR - ex art. 34, Reg. UE 2021/24" è <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>
 - la denominazione aggiornata del "Servizio centrale per il PNRR" è "Ispettorato Generale per il PNRR".
 - in relazione all'obbligo di adottare un sistema di contabilità separata, si rimanda alla fonte normativa costituita dall'art. 13 del D.P.R. del 05.02.2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento".
- 15) Modalità di gestione degli interventi. Tracciabilità della spesa (articolo 13). In relazione all'accertamento dell'assenza di doppio finanziamento (art. 13) si precisa che per "sistema atto a garantire l'assenza di doppio finanziamento" si intendono le procedure e gli strumenti di controllo che comprendono l'apposizione, sui documenti di spesa, del CUP e delle diciture atte a garantire la tracciabilità delle spese.
- 16) Modalità di gestione degli interventi. Conservazione documentale (articolo 13). Con riferimento agli obblighi di conservazione documentale (art. 13), si richiama la normativa sugli obblighi di pubblicità e trasparenza: Legge 33/2013 in attuazione della L. 190/2012; art. 43 D.lgs. N. 82/2005 (c.d. CAD) che disciplina altresì la conservazione dei documenti amministrativi.
- 17) Rendicontazione delle spese ed erogazione del sostegno. Anticipi (articolo 14). Si specifica che l'importo dell'anticipo di cui all'art. 14.1 è pari al 30% della spesa ammissibile per l'investimento e che l'anticipo è erogabile solo a fronte di idonea garanzia fideiussoria.
- 18) Rendicontazione delle spese ed erogazione del sostegno. SAL (articolo 14). In considerazione delle scadenze per il completamento dell'investimento e degli oneri amministrativo-contabili della Regione e degli altri enti coinvolti, l'importo minimo di ciascuno stato di avanzamento lavori (art. 14.2), è pari al 30% della spesa totale ammissibile per il progetto.
- 19) Rendicontazione delle spese ed erogazione del sostegno. Ammissibilità delle spese (articolo 14). Si precisa che le norme generali sulla corretta effettuazione delle spese di cui all'art. 14.4 sono coerenti con D.P.R. N. 22 del 05.02.2018, "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020".
- 20) Rendicontazione delle spese ed erogazione del sostegno. Ammissibilità delle spese (articolo 14). La fattispecie relativa al pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, prevista dall'art. 14.4, è ammissibile solo se si realizzano le condizioni già indicate nell'articolo e, inoltre, solo se è garantito il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità delle spese di cui al successivo art. 14.5.
- 21) Rendicontazione delle spese ed erogazione del sostegno. Controlli (articolo 14). Con riferimento ai controlli in loco ed ex post (art. 14.6) e, in particolare, alle verifiche effettuate dall'Amministrazione centrale, si chiarisce che "l'Amministrazione e le autorità competenti in coerenza con le disposizioni della circolare RGS MEF dell'11 agosto 2022 n. 30,

effettuano gli ulteriori controlli di spettanza , anche disciplinati nel Si.Ge.Co e nei suoi aggiornamenti.

In ogni caso il MASAF effettua controlli amministrativo-documentali on desk (accompagnati da eventuali approfondimenti in loco) finalizzati, in particolare, ad attestare la correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure di affidamento adottate per l'attuazione dell'intervento nonché l'effettività, la legittimità e l'ammissibilità delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione”.

22) Modifiche/variazioni al progetto (articolo 16). In merito alle modifiche/variazioni del progetto (art. 16) si precisa che le varianti indispensabili alla realizzazione del progetto dovranno garantire il rispetto di scadenze, principi ed obblighi del PNRR. Le richieste di variante saranno valutate in tal senso dalla Regione e tempestivamente comunicate al MASAF.

23) Meccanismi sanzionatori (articolo 19). Con riferimento ai meccanismi sanzionatori (art. 19), si precisa:

- alla lettera a), che il mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, determinerà sanzioni ai sensi dell'articolo 9 regolamento (UE) 2021/241 e della Circolare MEF n. 33/2021.
- alla lettera b), che sarà oggetto di sanzioni la mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa unionale e nazionale.

24) Potere sostitutivo (articolo 20). Si chiarisce che l'art. 20 disciplina i rapporti tra Amministrazione centrale e Regione. Inoltre, il riferimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è da intendersi come mero errore materiale.

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)*